

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto

– **Sezione Lavoro** – composta dai Signori:

- 1) Dott. Franco MOREA - Presidente
- 2) Dott. Annamaria LASTELLA - Consigliere
- 3) Dott. Antonella GIALDINO - Consigliere Ausiliario Rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di Lavoro e Previdenza in grado di appello iscritta al N.311 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2018, discussa e decisa all'udienza di discussione del 09.02.2022

TRA

I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (C.F. 80078750587), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Roberto Maio e dall'Avv. Vito Dinoia per procura generale alle liti in atti, con domicilio eletto presso l'ufficio legale dell'INPS di Taranto in Via Golfo di Taranto 7/D;

- **APPELLANTE** -

E

LUPOLI GIUSEPPE (C.F. LPLGPP55T11L049N), elettivamente domiciliato in Taranto alla Via Pitagora n.142 presso lo studio dell'Avv. Eliana Ungaro, dal quale è rappresentato e difeso giusta mandato in calce al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado;

- **APPELLATO** -

ANNO 2022

N. 123/2022 SENT.

311/2018

N. _____ R.G.

N. 109/2022 CRON.

OGGETTO:

**Prestazione:
pensione-assegno
di invalidità
INPS-Inpdai-
Enpals, ecc.**

All'udienza del 09.02.2022 la causa è stata decisa sulle conclusioni come rassegnate in atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con l'appellata sentenza (n. 2470/2018), il Tribunale di Taranto, in funzione di Giudice del Lavoro, accoglieva per quanto di ragione la domanda proposta da Lupoli Giuseppe nei confronti dell'INPS, diretta ad ottenere riconosciuto il diritto alla corresponsione anticipata della pensione di vecchiaia ai sensi dell'art. 1, n. 8, D.lgs. 503/92, assumendo di essere affetta da patologie tali da determinare una invalidità pari o superiore all'80%, con conseguente condanna dell'istituto previdenziale convenuto al pagamento della relativa prestazione e, per l'effetto, dichiarava il diritto del ricorrente alla corresponsione della pensione di vecchiaia ai sensi dell'art. 1, n. 8, D.lgs. 503/92, con decorrenza dal mese di luglio 2017 e per l'effetto condannava l'INPS al pagamento dei ratei non corrisposti.

Condannava l'INPS, alla rifusione delle spese di giudizio nei confronti dell'opponente, con distrazione in favore del procuratore anticipante.

Avverso tale decisione proponeva appello l'INPS, in persona del legale rappresentante, lamentandone l'erroneità e chiedendone la riforma.

Resisteva Lupoli Giuseppe concludendo per il rigetto dell'avverso gravame.

All'udienza odierna, dopo discussione orale, la causa era decisa come da separato dispositivo, del quale era data lettura.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appellante con i motivi di gravame denuncia l'erroneità della sentenza gravata, nella parte in cui il primo Giudice ha ritenuto l'inapplicabilità, alla pensione di vecchiaia anticipata agli invalidi nella misura non inferiore all'80%, dell'art. 12 del D.L. 78/2010 conv. in Legge 122/2010 in materia di "*finestre mobili*" per l'accesso al pensionamento a decorrere da 12/18 mesi dopo la maturazione dei relativi requisiti anagrafici e contributivi.



L'appello è parzialmente fondato.

Ha ritenuto il primo Giudice, dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti anagrafici, contributivi e sanitari di escludere l'applicabilità alla medesima prestazione delle cosiddette finestre mobili di cui all'articolo 12 del D.L. n. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010. Secondo il Tribunale, il sistema delle finestre introdotto dalla normativa citata non poteva riferirsi alla categoria dei lavoratori gravemente invalidi e quindi alla pensione di vecchiaia anticipata, applicandosi soltanto a coloro che acquisiscono il diritto a pensione di vecchiaia al raggiungimento di determinati requisiti anagrafici, essendo evidente l'esclusione dalla sfera di applicazione di coloro che possono conseguire la pensione di vecchiaia in età diversa perché invalidi in misura non inferiore all'80%.

L'INPS ha censurato la sentenza impugnata, perché il Giudice ha erroneamente anticipato la decorrenza della pensione ad una data antecedente persino alla domanda di pensionamento (coincidente invece con l'accertamento dell'invalidità) confondendo così la disciplina delle prestazioni collegate all'invalidità con la disciplina della pensione di vecchiaia, altresì non ha applicato il regime delle finestre di accesso alla pensione introdotto dall'art. 12 D.L. 78/2010 conv. in l. 122/2010, non derogato dalla legge 503/92.

Invero, osserva la Corte che, la Cassazione conferma l'assunto INPS e richiama l'orientamento giurisprudenziale formatosi sulla questione dell'applicabilità delle finestre mobili alle pensioni di vecchiaia anticipata ex D.lgs. 503/1992 (cfr. tra le tante Cass. nn. 24363/2019, 15560/2019, 15617/2019, 32591/2018, 29191/2018).

In effetti, l'art. 1 D.lgs. 503/92, che ha innalzato l'età degli uomini e delle donne per accedere alla pensione di vecchiaia, ha previsto una deroga in favore degli invalidi con invalidità non inferiore all'80%, i quali possono continuare ad accedere alla pensione con l'età inferiore prevista dalla precedente normativa. Non vi sono altre deroghe in favore degli stessi, che devono soggiacere alla normativa che



disciplina il trattamento pensionistico richiesto. In particolare con riguardo al sistema delle finestre di accesso alla pensione, che si giustifica per esigenze di finanza pubblica e regola tutte le domande rivolte ad ottenere il trattamento di quiescenza.

Sul punto è ormai, appunto, consolidato l'orientamento della Suprema Corte, secondo cui *"In tema di pensione di vecchiaia anticipata, di cui all'art. 1, comma 8, del d.lgs. n. 503 del 1992, il regime delle cd. "finestre" previsto dall'art. 1, comma 5, della l. n. 247 del 2007 si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all'ottanta per cento, come si desume dal chiaro tenore testuale della norma, che individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento dell'accesso alla pensione di vecchiaia al 1° gennaio dell'anno successivo, in difetto di una disposizione specifica di esclusione, nell'ambito del regime in questione, di detta pensione anticipata, la cui regolamentazione consente soltanto una deroga ai limiti di età rispetto ai normali tempi di perfezionamento del diritto al trattamento di vecchiaia"* (Cassazione, Sez. L., ordinanza n. 1931/2021).

Insomma, l'unico beneficio che gli invalidi hanno in materia di accesso alla pensione di vecchiaia è di potervi accedere con il requisito anagrafico previsto dalla vecchia legge, ma per il resto soggiacciono alla disciplina generale. E ovviamente non possono andare in pensione prima della proposizione della domanda di pensione, perché l'accesso in pensione è subordinato ad una manifestazione di volontà del lavoratore, tanto più nel caso di specie in cui il pensionamento è anticipato, nel senso che volendo il lavoratore invalido avrebbe potuto continuare a lavorare.

Non deve allora farsi confusione tra i trattamenti connessi all'invalidità (assegno, pensione) che decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato il requisito sanitario e l'accesso al trattamento di quiescenza, che decorre



dalla domanda di pensione, anche nel caso in cui si possa accedere anticipatamente in virtù di uno stato di invalidità.

Dunque, deve essere parzialmente accolto l'appello dell'Inps e dichiarato il diritto del ricorrente ad accedere al trattamento pensionistico di vecchiaia decorsi dodici mesi dalla proposizione della domanda amministrativa dell'08.06.2017.

La sentenza impugnata deve essere parzialmente riformata.

Dato l'accoglimento parziale dell'appello, possono compensarsi integralmente le spese di ambedue i gradi di giudizio.

P.Q.M.

1) Accoglie l'appello per quanto di ragione ed, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara il diritto del ricorrente ad accedere al trattamento pensionistico di vecchiaia decorsi dodici mesi dalla proposizione della domanda amministrativa dell'08.06.2017;

2) Compensa *inter partes* le spese di ambedue i gradi di giudizio.

Taranto, 09.02.2022

Il Consigliere Ausiliario Est.

Dott. Antonella GIALDINO

Il Presidente

Dott. Franco MOREA

